

Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il Diritto d'Asilo

**Oggetto: Soluzione in via conciliatoria del contenzioso arretrato presso la Sezione stralcio.
Ricevuto via fax : 20/4/2007**

La sezione stralcio di questa Commissione Nazionale è stata istituita, com'è noto, con la finalità di definire celermente le istanze pendenti presso l'ex Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato alla data del 21 aprile 2005, termine a quo dell'entrata in vigore della nuova procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.

A causa delle mole di contenzioso (oltre 1300 controversie giudiziarie) instauratosi a seguito di decisioni negative sulle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato emesse dall'ex Commissione centrale o dalla Sezione stralcio, si è reso necessario studiare una soluzione al fine di deflazionare il carico dei tribunali e di consentire il corretto impiego delle risorse della Sezione stralcio nell'esame delle domande di riconoscimento pendenti .

Pertanto questa Commissione nazionale Sezione Stralcio, in accordo con il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, in via di autotutela, ritiene di procedere all'esame di tutti i casi di contenziosi pendenti e di chiedere al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari subordinato alla rinuncia del richiedente asilo agli atti del giudizio in corso con conseguente cessazione della materia del contendere.

Si evidenzia che tale soluzione consente anche di avviare ad una palese disparità di trattamento tra i richiedenti asilo che hanno presentato la domanda di riconoscimento anteriormente all'entrata in vigore del dpr 16 settembre 2004, n. 303, e coloro che hanno presentato la domanda successivamente, beneficiando in tal modo della maggiore celerità della nuova procedura.

Il riesame effettuato dalla Commissione nazionale verrà come di seguito regolato:

- i soggetti destinatari di provvedimenti di diniego dello status emessi dall'ex Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato e dalla Sezione stralcio dovranno presentare istanza di riconoscimento della protezione umanitaria a seguito di rinuncia agli atti del ricorso avverso i suddetti provvedimenti di diniego;
- la presentazione delle istanze dovrà essere effettuata a mezzo fax da inviare alla Commissione nazionale – Sezione stralcio, compilando il modulo (che si allega) di rinuncia agli atti giudiziari o di richiesta della protezione umanitaria;
- la copia del provvedimento di accoglimento dell'istanza verrà trasmessa alle Questure competenti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- la copia del provvedimento di accoglimento dell'istanza verrà inviata al richiedente presso il domicilio eletto ai fini della procedura;
- il richiedente comunica al giudice istruttore l'avvenuto riconoscimento da parte della commissione della protezione umanitaria e presenta la rinuncia agli atti del giudizio pendente;
- il giudice istruttore dichiara con sentenza la cessazione della materia del contendere . tale decisione verrà comunicata a questa Commissione – Sezione stralcio.

Tutto ciò premesso, si pregano le Associazioni, al fine di facilitare l'accesso alla procedura sopradescritta, di voler curare la diffusione della modulistica allegata alla presente.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cortese riscontro.

Il presidente

F. C.